

IMPRESA

I numeri sulla nuova disciplina in un report di Infocamere: Lombardia in testa

Le Stp non riescono a partire

Poco più di venti società tra professionisti in sei mesi

di **Cinzia De Stefanis**



Sono poco più di 20 le società tra professionisti iscritte nel registro delle imprese nei prime sei mesi di operatività della nuova disciplina. È dal 22 aprile scorso, con l'entrata in vigore del dm n. 34 del 2013 che è possibile costituire le Stp.

Questi dati ci dicono quante Stp sono state costituite con la nuova formula introdotta dal governo Monti (legge n. 183/2011) con la finalità di liberalizzare il mercato delle professioni. Le nuove Stp iscritte nella sezione speciale del registro imprese sono state costituite da dentisti (sei società), avvocati (quattro), medici (in cinque casi) e commercialisti e consulenti d'impresa (sette realtà). Questo è quanto emerge dal report del 16 novembre scorso elaborato da Infocamere e relativo alla

nuova formula di società tra professionisti.

Gli altri 114 iscritti nel registro imprese con la qualifica di società tra professionisti sono rappresentati dalle società fra avvocati, da studi di architettura e da studi medici. Questi dati elaborati da Infocamere (dall'anno 2001 al 16 novembre 2013) evidenziano che le regioni in cui sono state costituite più società tra professionisti con la vecchia formula sono: la Lombardia con 23 realtà, l'Emilia-Romagna con 17 società e infine Lazio e Sicilia con 14 società tra professionisti iscritte al registro imprese competente. Non sono state costituite e dunque iscritte nel registro imprese società tra professionisti in Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

Per consentire lo svolgimento in forma societaria dell'attività professionale regolamentata la società tra professionisti deve iscriversi nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese. Seguendo questo iter: 1) la società tra professionisti si iscrive come società inattiva al registro delle imprese; 2) successivamente la società tra professionisti si iscrive nell'albo tenuto dall'ordine/collegio di appartenenza; 3) infine, quando la società tra professionisti inizia l'attività economica, il legale rappresentante entro 30 giorni da tale inizio deve richiedere l'iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese.

La società tra professionisti va iscritta al registro imprese come «inattiva» (presentando mod. S1 + int. P) fino all'annotazione di avvenuta iscrizione all'albo professionale. Il registro delle imprese provvede all'iscrizione nell'apposita sezione speciale dietro semplice presentazione da parte della Stp di una specifica domanda, formulata sulla consueta modulistica, previo accertamento della regolarità della stessa e dell'insussistenza delle previste incompatibilità. A iscrizione formalizzata presso il registro delle imprese, la Stp potrà richiedere il certificato utile per la presentazione della domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo tenuto presso l'ordine professionale di riferimento. Ottenuta questa iscrizione, il legale rappresentante della società provvederà ad adempiere all'obbligo, di cui all'art. 9, comma 4, del dm n. 34/2013, di annotazione della stessa nella sezione speciale del registro delle Imprese (presentando mod. S1+ int. P + copia atto costitutivo).

Le società tra professionisti in attesa di eventuali autorizzazioni per l'esercizio dell'attività o che non intendono avviare immediatamente l'attività non compilano i quadri dei moduli registro delle imprese relativi alla dichiarazione d'inizio attività – chiedendo quindi l'iscrizione come impresa «inattiva» – ma comunicando successivamente l'inizio attività alla camera di commercio. Nella prima fase, le Stp si iscrivono al registro delle imprese come «inattive». L'oggetto della società «inattiva» viene desunto dal codice ateco dichiarato in sede di compilazione del modello AA7/10 ai fini Iva. Quando la Stp comunica l'inizio attività, l'ufficio registro imprese pone la società in stato «attiva» e attribuisce un nuovo codice Ateco, in base alla descrizione dichiarata nella modulistica registro delle imprese.